



REGIONE PIEMONTE



Torino,

11 MAG. 1999

IL PRESIDENTE

Circolare del Presidente della
Giunta Regionale n. 5/TUS

Alle Province del Piemonte

Ai Comuni del Piemonte

Alle Associazioni di categoria

PROVINCIA DI BIELLA	
16 GIU. 1999	
Prot. n.	17150
Cat.	9
Classe	10/1
Fasc.	

oggetto: Agenzie di Viaggio e Turismo
apertura di filiali e succursali.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998 ha dichiarato l'incostituzionalità di una serie di disposizioni della legge 16 settembre 1996 n. 27 della Regione Lombardia relative alle agenzie di viaggi e turismo.

La sentenza della Corte Costituzionale, riprendendo una serie di argomentazioni già contenute in diversi richiami e segnalazioni fatte in materia di agenzie di viaggi dal Garante della Concorrenza e del Mercato, afferma in sostanza che l'agenzia di viaggi e turismo, secondo quanto stabilito dalla legge quadro sul turismo 27/783, è una impresa che deve essere considerata nella sua unitarietà.

L'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo consente quindi di svolgere attività su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di punti vendita al pubblico (filiali o succursali) o l'allestimento di strutture di assistenza tecnica per i propri clienti (in plant). Di conseguenza anche la responsabilità della direzione tecnica deve considerarsi unitaria e non è necessario che sia nominato un direttore tecnico per ogni filiale o succursale.

La sentenza della Corte Costituzionale si riferisce ad una legge della Regione Lombardia ed esplica immediatamente i suoi effetti nei confronti di tale legge.

I principi ribaditi nella sentenza hanno tuttavia una valenza di carattere generale e non possono non avere delle ricadute anche sulle legislazioni delle altre Regioni.

Trattandosi inoltre di attività svolte da imprese che molte volte operano in più Regioni (in particolare strette sono le interazioni tra Piemonte e Lombardia) diventa problematico dare indicazioni circa la normativa cui ci si deve attenere (es. quella della Regione in cui l'agenzia ha la sede o quella in cui ha la filiale) o andare ad applicare disposizioni che, pur non cassate esplicitamente dalla Corte Costituzionale, risultano del tutto analoghe a quelle della legge lombarda cui la sentenza si riferisce e in palese contrasto con i principi enunciati dalla sentenza.

La Regione Piemonte nel 1997 ha predisposto un disegno di legge in materia di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo, attualmente all'esame del Consiglio, formulato tenendo conto delle raccomandazioni del Garante della Concorrenza e del Mercato nonché dei principi di semplificazione amministrativa introdotti dalla legge 241/90 e dalle cosiddette leggi "Bassanini": tale disegno di legge potrebbe essere armonizzato con facilità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza.

In attesa dell'approvazione della nuova legge regionale del Piemonte, si ritiene tuttavia che si debbano fornire indicazioni sia alle imprese sia alle amministrazioni pubbliche competenti per operare nella fase transitoria in modo da evitare un contenzioso inutile e il cui esito sarebbe scontato, laddove si basi sull'applicazione di norme il cui tenore è già stato dichiarato incostituzionale.

L'argomento di maggior rilevanza e con maggior impatto è quello delle filiali o succursali.

La Corte Costituzionale afferma che essendo l'agenzia di viaggi un'impresa che deve essere considerata nella sua unitarietà, l'apertura di filiali o succursali non necessita di apposita autorizzazione, nè deve essere nominato un direttore tecnico per la filiale.

Per l'apertura di filiali venivano precedentemente verificate le seguenti condizioni in base alla l.r. 30 marzo 1988 n. 15:

- Compatibilità di apertura di un nuovo punto di agenzia rispetto alle previsioni e ai limiti del Piano di adeguamento e di sviluppo delle agenzie di viaggi e turismo;
- Possesso dei requisiti strutturali;
- Disponibilità di un direttore tecnico (requisiti tecnico-professionali);

Con la scadenza del Piano di sviluppo e di adeguamento, anche a seguito dei richiami del Garante della Concorrenza e del Mercato, già da tempo l'apertura di filiali non è soggetta a contingentamenti e quindi non sono applicabili limiti specifici.

I requisiti strutturali, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 modificata dalla L. 537/93 sulla semplificazione amministrativa, possono formare oggetto di semplice dichiarazione accompagnata da eventuale presentazione di certificazione tecnica, con facoltà dell'amministrazione competente di effettuare verifiche entro 60 giorni.

Per i suddetti aspetti anche l'attuale normativa del Piemonte può quindi trovare un'applicazione in via amministrativa che non contrasta con la sentenza della Corte Costituzionale.

Più problematica risulta invece la questione del direttore tecnico. L'art. 8 della legge regionale prevede infatti che per ciascuna filiale o succursale sia nominato un direttore tecnico.

Va tuttavia rilevato che mentre all'art. 8 la legge fa riferimento generico alle filiali o succursali, all'art. 3 comma 8 la legge prevede che la tassa di concessione sia dovuta solo per le filiali o succursali a gestione autonoma.

La stessa legge regionale prevede già quindi una distinzione tra filiali o succursali che fanno parte dell'impresa "Agenzia di Viaggi e Turismo" e che ne costituiscono una semplice articolazione organizzativa e quelle che si caratterizzano per una autonomia gestionale, tecnica, patrimoniale, al pari di quello che succede frequentemente in altri settori economici.

Seguendo il criterio di distinzione tra filiali o succursali a gestione diretta e filiali e succursali a gestione autonoma già contenuto nella legge regionale, la stessa può trovare un'applicazione che non contrasti con principi costituzionali richiamati dalla Corte.

Nel presupposto che la norma dell'art. 8 della legge regionale sia corretta costituzionalmente, secondo il principio di conservazione della norma, se ne deve dedurre che, contrariamente alla prassi amministrativa finora seguita, la stessa trova applicazione solo nel caso di filiali o succursali a gestione autonoma, mentre per quelle a gestione diretta vale il criterio previsto per il versamento delle tasse di concessione, e pertanto, al pari della tassa, l'autorizzazione è unica per l'agenzia di viaggi e si riferisce anche alle filiali o succursali a gestione diretta.

Le disposizioni dell'art. 8 della l.r. 15/88 trovano invece piena e logica applicazione per le succursali e filiali a gestione autonoma, in quanto queste si configurano come imprese distinte sotto il profilo economico, organizzativo, tecnico professionale e delle responsabilità.

Le norme della l.r. 15/88 che prevedono una distinta autorizzazione e un apposito direttore tecnico, sono ancor meno applicabili per i servizi di assistenza tecnica svolta dalle agenzie di viaggi presso i propri clienti, con o senza l'uso di attrezzature e personale apposito, comunemente detti "in plant". In tale caso è infatti del tutto evidente l'unitarietà dell'impresa di viaggi, di cui l'in plant costituisce una modalità di organizzazione del servizio, che viene gestito direttamente dall'agenzia sotto il profilo tecnico, professionale ed economico, in un rapporto contrattuale diretto con il cliente (impresa, ente).

Fino a quando non entra in vigore la nuova legge regionale in materia per l'apertura di succursali o filiali potrà quindi essere seguita la seguente procedura:


- Per le filiali e succursali a gestione diretta, l'agenzia deve dichiarare l'inizio di attività trasmettendo la comunicazione all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo e alla Provincia e al Comune in cui opera la nuova filiale o succursale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnico descrittiva della sede, una planimetria quotata dei locali, l'attestazione della disponibilità dei locali.

- Per le filiali o le succursali a gestione autonoma, (facenti capo cioè a un'impresa distinta da quella titolare dell'autorizzazione d'agenzia) si deve invece seguire la procedura di rilascio di una distinta autorizzazione prevista dalla l.r. 15/88 compresa la nomina di un direttore tecnico.
- Per i servizi in plant è sufficiente che l'agenzia faccia una comunicazione in cui indica le caratteristiche del servizio e il cliente presso il quale viene espletato, trasmettendola all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'agenzia, nonché al Comune e Provincia in cui il servizio in plant viene svolto.

L'agenzia dovrà inoltre adeguare alla nuova dimensione dell'impresa il versamento della tassa di concessione, il valore della cauzione e quello delle polizze assicurative previste dalla legge.

Visto
L'Assessore
Ettore Racchielli



On. Enzo Ghigo -

